

Rep. n. _____

ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA - ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA.

Tra

La **Provincia di Piacenza** (C.F. 00233540335), con sede legale in 29121 Piacenza (PC), Corso Garibaldi n. 50, rappresentata dalla Dirigente Responsabile del Servizio "Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR", Dott.ssa Angela Toscani, domiciliata per la carica in 29121 Piacenza (PC), Corso Garibaldi n. 50 e con incarico conferitole con Decreto Presidenziale n. 20 del 31.07.2024, (di seguito "Provincia")

e

l'ATERSIR "Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (C.F. 91342750378), rappresentata dal Direttore Ing. Vito Belladonna domiciliato per la carica in 40121 Bologna (BO), Via Cairoli 8/f e con nomina conferita con delibera del Consiglio d'Ambito n. 89 del 26.09.2022 (di seguito "ATERSIR") – insieme "le Parti"

PREMESSO

- che ATERSIR è l'Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna, che si occupa di Servizio Idrico Integrato e di Servizio Gestione Rifiuti Urbani istituita con la L.R. istitutiva n. 23/2011, con cui la Regione Emilia-Romagna ha adempiuto alle prescrizioni della L. 191/2009 prevedendo l'individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale (ed eventualmente in casi particolari anche Comuni esterni limitrofi al confine regionale) e riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali al nuovo ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica;
- che con l'Agenzia, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, si realizza così l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali;
- che al fine di valorizzare le differenze territoriali, ATERSIR opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo, quelle relative al primo livello sono esercitate dal Consiglio di Ambito con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale, ossia la Regione, mentre quelle relative al secondo livello sono esercitate dai Consigli locali (uno per ogni provincia);

CONSIDERATO

- che risulta di importanza strategica per l'Agenzia la dislocazione di presidi sul territorio e, in particolare, per le province di Piacenza, Parma e Reggio nell'Emilia essa fa capo all'Ufficio "Emilia Ovest";
- che per la suddetta sede distaccata risulta ottimale l'uso di locali da reperire presso immobili pubblici anche nell'ottica della collaborazione istituzionale fra Enti;
- che la Provincia, nella sede istituzionale di Corso Garibaldi n. 50, possiede al piano terra due locali ad uso ufficio utilizzati precedentemente dalla Regione Emilia-Romagna ed attualmente inutilizzati;

tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti

CONVENGONO

che le premesse del presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo accordo, al pari di quanto segue

**ART. 1
FINALITA' E OGGETTO**

La Provincia si impegna a concedere in uso ad ATERSIR i locali descritti al successivo art. 2, per l'esclusivo svolgimento delle proprie finalità istituzionali.



ART. 2 IMPEGNI A CARICO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

1. La Provincia si impegna a concedere in uso a favore di ATERSIR n. 2 locali denominati "ufficio 43" e "ufficio 44", come indicati nelle allegate planimetrie, collocati al piano terra all'interno del "Palazzo della Provincia", sito in Piacenza (29121), Corso Garibaldi n. 50, comprensivi degli arredi occorrenti.
2. I locali e gli arredi vengono concessi in uso nello stato di fatto, così come riscontrato da ATERSIR, e da quest'ultimo vengono considerati idonei allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali.
3. ATERSIR assume la custodia dei locali e degli arredi consegnati ed esonera la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività ivi svolte.
4. La Provincia si impegna a farsi carico delle utenze (energia elettrica e riscaldamento), della conduzione e manutenzione degli impianti (elettrici, di riscaldamento e di condizionamento) e del servizio di pulizia a favore degli spazi concessi in uso ad ATERSIR, nonché a consentire al personale della suddetta Agenzia l'utilizzo dei servizi igienici provinciali, del servizio di distribuzione di alimenti e bevande tramite distributori automatici e, previo accordo con la Provincia in merito alle date di utilizzo e compatibilmente con le esigenze della Provincia, delle sale riunioni provinciali.
5. Non sono previsti ulteriori oneri e compartecipazioni a carico di ATERSIR, relativamente alla conduzione e alla manutenzione del Palazzo della Provincia, salvo quanto previsto ai sensi del successivo art. 3.
6. ATERSIR provvede autonomamente, con oneri a proprio carico, a quanto ulteriormente necessario per lo svolgimento della propria attività istituzionale non espressamente previsto dal presente articolo (attivazione e utilizzo di utenze telefoniche e internet, utilizzo della già esistente rete regionale, installazione di apparecchiature informatiche e software, etc.), intestando le relative fatture ad ATERSIR medesima.
7. **La Provincia permette l'accesso carrabile nel cortile di via San Giovanni da parte di ATERSIR con un'auto con possibilità di parcheggio in spazi disponibili; il posto auto ad ATERSIR non è specificatamente individuato né garantito, potendo trovare collocazione in uno degli stalli, di volta in volta liberi, presenti nel cortile in oggetto.**

ART. 3 – CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO PER L'UTILIZZO DI BENI IMMOBILI E MOBILI PROVINCIALI DA PARTE DI ATERSIR

1. ATERSIR eroga un contributo annuale alla Provincia, pari a € 12.944,70 (EURO dodicimilanovecentoquarantaquattro/70), in un'unica rata entro il 30 gennaio di ogni anno, per l'esercizio di riferimento.
- Il contributo è parametrato ai locali individuati per le tre postazioni di lavoro e comprende il rimborso delle spese di gestione (utenze, imposte e tasse, spese generali) sostenute direttamente dalla Provincia.

ART. 4 OBBLIGHI DI ATERSIR IN MERITO ALL'UTILIZZO DEGLI SPAZI

1. ATERSIR si impegna ad utilizzare gli spazi e gli arredi concessi in uso con la normale diligenza del buon padre di famiglia e si obbliga a restituirli alla Provincia alla scadenza della convenzione, alle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento d'uso.
2. ATERSIR si obbliga altresì a:
 - utilizzare proprie attrezzature e apparecchiature e propri materiali di consumo per lo svolgimento della propria attività;
 - prestare attenzione al corretto utilizzo degli impianti elettrici e al corretto allacciamento di dispositivi elettronici alle prese di corrente;
 - attivare e utilizzare utenze telefoniche e internet autonome e allo stesso intestate o ad allacciarsi alla rete regionale già esistente;
 - conformare i propri orari di servizio agli orari di apertura del Palazzo della Provincia;
 - non utilizzare il personale provinciale per lo svolgimento di proprie attività sia interne che esterne;
 - assumersi esclusiva responsabilità nell'assunzione e nella gestione del personale impiegato a qualsiasi titolo, anche per eventuali danni o danneggiamenti da questo subito sui luoghi di lavoro (sia in relazione a persone sia in riferimento a cose), mantenendo indenne la Provincia da qualsiasi responsabilità e richiesta di risarcimento al riguardo;
 - assumersi esclusiva responsabilità in relazione all'accesso di eventuali utenti esterni al "Palazzo della Provincia" nell'ambito dello svolgimento delle attività di ATERSIR medesima, sia in relazione al corretto comportamento



degli utenti sia in riferimento alla sicurezza di questi ultimi, mantenendo indenne la Provincia da qualsiasi responsabilità e richiesta di risarcimento per danni o danneggiamenti a persone e cose;

- consentire l'accesso alle unità immobiliari oggetto del presente contratto agli incaricati della Provincia, ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione;

- consentire l'accesso, in particolare, agli incaricati della Provincia al locale che rimane in capo all'ente provinciale e sito adiacente all'ufficio 43, permettendo quindi il passaggio del personale provinciale nell'ufficio 43 **medesimo** che ne risulta l'unico varco di accesso;

- non spendere il nome e il logo della Provincia nello svolgimento della propria attività, salvo autorizzazione della Provincia.

3. ATERSIR non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alle unità immobiliari ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto della Provincia di Piacenza. In ogni caso la Provincia potrà chiedere la messa in pristino degli immobili a cura e spese di ATERSIR stesso o trattenere le modifiche, innovazioni, migliorie o addizioni senza alcun rimborso all'Agenzia medesima.

ART. 5 DURATA

1. Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni, dalla data di firma. Non è ammesso il rinnovo tacito.

2. Dalla seconda annualità ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico anche connessi all'organizzazione dell'esercizio delle attività istituzionali, tramite PEC inviata all'altra Parte. Il recesso sarà efficace decorsi 3 (tre) mesi dalla comunicazione.

ART. 6 DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO

È vietata, da parte di ATERSIR, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento dei locali dati in uso e dell'esecuzione delle prestazioni stabilite nel presente accordo, pena la risoluzione immediata del medesimo accordo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

ART. 7 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. Le Parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., l'accordo si risolverà di diritto in caso di gravi inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. In particolare, si stabilisce che costituisce grave inadempimento la violazione anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente accordo.

2. Gli effetti della risoluzione decorrono dal ricevimento, da parte di ATERSIR, della comunicazione di risoluzione da parte della Provincia. Lo sgombero dei locali dovrà essere effettuato entro 1 (un) mese da tale comunicazione.

3. È fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Provincia per effetto degli inadempimenti al presente accordo.

ART. 8 CAUZIONE

ATERSIR è esonerata dal versamento di cauzione, in ragione delle finalità di pubblico interesse perseguite istituzionalmente da ATERSIR medesima a favore del territorio della provincia di Piacenza.

ART. 9 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie, non definibili bonariamente fra le Parti, che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo saranno definite in via esclusiva dal Foro di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 10 REGISTRAZIONE, SOTTOSCRIZIONE, SPESE E ONERI FISCALI, NORME DI RINVIO



1. Il presente accordo, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", a cura e spese del richiedente. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/01/1972, n. 642 a carico di ATERSIR.

2. Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 07/03/ 2005, n. 82 e norme collegate.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo le Parti rinviando espressamente ai fini della loro integrale applicazione, alle disposizioni del Codice Civile per quanto applicabili e alla legislazione vigente in materia.

Piacenza, Bologna, lì 2025

per la Provincia di Piacenza
Dott.ssa Angela Toscani

(firmata digitalmente)

per ATERSIR
Ing. Vito Belladonna

(firmata digitalmente)